

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XII.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 GENNAIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	222		
Sulla proroga della presentazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali dello Stato:			
PRESIDENTE	222		
MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	222		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro e ipotecarie (249-B)	222		
PRESIDENTE	222, 223		
TOSI, <i>Relatore</i>	222		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Provvedimenti finanziari a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria per metterlo in grado di conseguire l'equilibrio del proprio bilancio (277)	223		
PRESIDENTE	223, 225, 227		
CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i>	223, 226, 227		
SULLO	224, 227		
CHIEFFI	225		
CORBINO	225		
TUDISCO	225		
BAVARO	225		
TAROZZI	227		
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire cento milioni per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine (278)	228
		PRESIDENTE	228
		BAVARO	228
		ARCAINI, <i>Relatore</i>	228
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette (279)	228
		PRESIDENTE	228
		BALDUZZI, <i>Relatore</i>	228
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo (282)	229
		PRESIDENTE	229
		BAVARO, <i>Relatore</i>	229
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Accettazione dei buoni del tesoro novennale 5 per cento 1949 in sottoscrizione di buoni ordinari del Tesoro (298)	229
		PRESIDENTE	229
		VICENTINI, <i>Relatore</i>	229

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

	PAG.
Disegno di legge (Discussione):	
Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturno di Napoli (299)	230
PRESIDENTE	230, 232
CHIEFFI, <i>Relatore</i>	230
DE MARTINO FRANCESCO	231, 232
SULLO	231
FERRERI	231, 232
CORBINO	231, 232
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	232
DE MARTINO FRANCESCO	232

La seduta comincia alle 11,15.

Sono presenti:

Amendola Giorgio, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Chiamello, Chieffi, Corbino, Costa, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Dossetti, Ferreri, Ghislandi, La Malfa, Martinelli, Menotti, Pecoraro, Pesenti, Ponti, Schiratti, Sullo, Tarozzi, Tosi, Tudisco, Turaturi, Valenti, Vicentini e Walter.

Interviene alla seduta il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Malvestiti.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Mussini, Nitti, Troisi.

Sulla proroga della presentazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali dello Stato.

PRESIDENTE. Avverto che il Sottosegretario di Stato onorevole Malvestiti è intervenuto per fare una comunicazione relativamente ad un disegno di legge già presentato al Senato e che dovrà essere esaminato dalla nostra Commissione.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero comunicare che il Ministro del tesoro ha presentato alla Commissione finanze e tesoro del Senato una proposta per prorogare al 28 febbraio, anziché al 31 gennaio, la presentazione degli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1949-50. Ciò in omaggio ai voti espressi durante la discus-

sione degli ultimi bilanci e cioè che le previsioni dovessero avvicinarsi il più possibile alle risultanze finali del bilancio.

Con lo stesso provvedimento, poi, si proroga al 30 giugno 1950 il termine per la presentazione in Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49.

Ricordo che col decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 64, il termine per la presentazione dei rendiconti generali dello Stato, a decorrere da quello dell'esercizio 1942-43, fu prorogato al 31 gennaio successivo all'esercizio finanziario in cui cessava lo stato di guerra. Tale termine venne ulteriormente prorogato all'esercizio finanziario in cui si concludeva la pace, ai sensi del regio decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354. Ma per presentare i rendiconti consuntivi al Parlamento necessita che essi, a termini della legge di contabilità, siano parificati dalla Corte dei conti; viceversa questa ora non è pronta e non sarà pronta per qualche tempo ancora. Però per il 31 maggio di quest'anno sarebbe presentato al Parlamento un elaborato nel quale verranno messi in evidenza i dati sull'andamento della gestione finanziaria dello Stato per l'esercizio 1947-48.

In questo elaborato saranno posti in evidenza i residui pagati e quelli da pagare e, quindi, esso servirebbe a dare una indicazione orientativa al Parlamento e all'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Sottosegretario di queste informazioni.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie (249 B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie. Questo disegno di legge è modificato dal Senato.

Il Relatore onorevole Tosi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nella laboriosa seduta del 21 dicembre scorso, noi esaminammo questo provvedimento, il quale comportava modifiche alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie; e lo approvammo con alcune variazioni. Esso ritorna ora dal Senato con una modifica all'articolo 3.

Credo di dover concludere invitando la Commissione ad approvare la modifica apportata dai colleghi del Senato la quale

consiste, essenzialmente, in questo: nell'articolo 3, dove si prevedevano delle agevolazioni a favore delle società cooperative edilizie e dei consorzi di cooperative, erano stati elevati i vecchi limiti portandoli a nuove cifre. Il Senato, ha raddoppiato le cifre da noi approvate.

In tal modo il limite di capitale previsto dalle leggi di bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle società cooperative da 1 milione e mezzo viene portato, mediante la modifica del Senato, a 3 milioni; per le società cooperative edilizie e per i Consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite, che era stato fissato da noi in lire 5 milioni, è stato portato a 10 milioni; ogni singola società non può concorrere in tali Consorzi per una somma maggiore di lire 500.000 anziché di lire 250.000 come da noi approvato.

Esprimo parere favorevole per l'accoglimento delle modificazioni che sono state apportate all'articolo 3 dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna osservazione sugli altri articoli del disegno di legge, i quali rimangono pertanto uguali al testo approvato dalla Commissione sulla precedente seduta del 21 dicembre 1948, pongo in votazione l'articolo 3 così modificato dal Senato:

« Il limite di capitale previsto dalle leggi di bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle società cooperative, già elevato a lire 300.000 in forza dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è ulteriormente elevato a lire 3.000.000.

« Per le società cooperative edilizie e per i Consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite, già elevato a lire 2 milioni, è ulteriormente elevato a lire 10 milioni. Ogni singola società non può concorrere, in tali Consorzi, per una somma maggiore di lire 500.000.

« Il limite di lire 600.000, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di società cooperative agricole ed edilizie dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 141, è elevato a lire 5 milioni ».

(È approvato).

Il disegno di legge così modificato sarà, poi, votato a scrutinio segreto nel suo complesso.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria per metterlo in grado di conseguire l'equilibrio del proprio bilancio. (277).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti finanziari a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria per metterlo in grado di conseguire l'equilibrio del proprio bilancio ».

Invito il Relatore, onorevole Castelli Avolio, a svolgere la sua relazione.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, presentato dal Ministro del tesoro di concerto col Ministro dei lavori pubblici e già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato nella seduta del 12 corrente, ha per oggetto provvedimenti finanziari a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

Infatti questo Ente — come altri similari quali l'Istituto nazionale delle case popolari e gli Istituti autonomi delle Case popolari — si è trovato in difficoltà finanziarie perché i fitti praticati, del tutto esigui, sono rimasti presso a poco quelli che erano prima della guerra, mentre le spese di amministrazione, di manutenzione e riparazioni degli immobili sono enormemente aumentate, sicché negli ultimi 3 anni si è determinato un disavanzo di bilancio di circa 15 milioni. Questo disavanzo è in aumento, di modo che si teme che l'Ente non possa andare avanti con i propri mezzi data la sua situazione quasi fallimentare.

Si propone, perciò, da un canto di adottare a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria i provvedimenti già disposti con il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1310 e con quello del 13 dicembre 1947, n. 1431, a favore dell'Istituto nazionale per le case popolari e all'I. N. C. I. S., cioè la concessione, da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo straordinario che ammonterebbe a 30 milioni al tasso di favore del 5,80 per cento, e dall'altro canto — siccome questi Istituti a norma dell'articolo 288 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica di cui al decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono obbligati ad accantonare una riserva del 20 per cento annuo dei fitti per ammortamento del capitale investito nelle costruzioni — si propone di esonerare questo Ente (con l'articolo 5 dello schema) dall'obbligo di fare questo accantonamento come riserva per il periodo di cinque anni a decorrere — e quindi con effetto retroattivo — dal 1947.

Questo, sommariamente, il contenuto della legge. In particolare, con l'articolo 1 si stabilisce l'autorizzazione della concessione di 30 milioni. Con l'articolo 2 viene determinato l'ammortamento del mutuo a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sua erogazione, ammortamento che avverrà in trenta annualità costanti posticipate, comprensive dell'interesse del 5,80 per cento. Con l'articolo 3 si pone la garanzia fondamentale dello Stato per l'ammortamento del mutuo sia per il capitale, che per gli interessi. Ora lo Stato, che fa da garante, rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, sicché, ove l'Ente edilizio di Reggio Calabria non fosse in grado di soddisfare il suo debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti darebbe comunicazione della inadempienza al Ministero del tesoro, che provvederebbe ad eseguire il pagamento delle rate scadute.

Però, per questi esborsi eventuali, è concessa — con l'ultimo capoverso dell'articolo 3 — una garanzia reale e cioè la iscrizione ipotecaria a favore dello Stato su uno o più immobili di proprietà dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

Faccio osservare soltanto che questa garanzia sembra, secondo il testo legislativo, futura e non attuale perché si dice: « in seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sarà iscritta ipoteca legale, ecc. » Quindi, parrebbe almeno che questa ipoteca non fosse iscritta subito per la garanzia che nel frattempo viene concessa.

L'articolo 4 contiene la consueta formula relativa alle conseguenti variazioni di bilancio.

L'articolo 5 si riferisce a quanto ho già detto e cioè all'esonero dall'obbligo dell'accantonamento del 20 per cento dei fitti riscossi quale quota di riserva.

Ora, come ho premesso, questo provvedimento è stato esaminato dalla Commissione competente del Senato, la quale ha fatto delle osservazioni di carattere formale, e inoltre ha rilevato che l'Erario dello Stato si trova di fronte a continue assunzioni di obblighi per circostanze di carattere eccezionale, mentre noi non abbiamo un conteggio di questi impegni che lo Stato va ad assumere, sia attraverso l'I. R. I. sia attraverso altre forme di garanzia o di finanziamento, per porre questo impegno complessivo a confronto della situazione del bilancio dello Stato.

Si potrebbe fare poi un'altra osservazione: con questo disegno di legge si provvede ad una esigenza di carattere urgente, anche

straordinario, perché questa esigenza si è resa straordinaria di fronte alla situazione debitoria in cui si trova l'Ente edilizio di Reggio Calabria: lo Stato assume questo impegno, ma bisognerebbe pur sapere come si potrà provvedere a risanare questa situazione, perché potremmo in seguito trovarci di fronte alla medesima situazione, o anche ad una situazione peggiorata e si potrebbe verificare proprio il caso previsto nel disegno di legge, che cioè lo Stato fosse obbligato a pagare queste passività dell'Ente edilizio.

Ho creduto opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su questi punti che hanno notevole importanza specie dal punto di vista nostro, cioè l'esposizione dell'Erario, come materia specifica della Commissione finanze e tesoro.

SULLO. Quando ci si trova di fronte a provvedimenti simili a questo, ci si domanda subito su quali elementi di fatto ci si fonda per giungere al provvedimento. L'elemento di fatto dovrebbe essere, qui, il bilancio. Ora, l'esiguità della somma di 30 milioni può anche, in questo momento, esonerarci dal fare una questione sostanziale. Ma come questione di principio, tutte le volte che abbiamo un provvedimento legislativo che concede anticipazioni o sovvenzioni, credo che sarebbe necessario avere in allegato il bilancio dell'Ente a cui bisogna provvedere perché è bene che noi siamo messi a contatto con i numeri e con le cifre e che possiamo, entro certi limiti, vedere l'entità effettiva del disesto per poter dare anche il nostro suggerimento al Governo, in modo che la nostra funzione non si esaurisca nel dire soltanto sì o no. Pertanto, qualora la Commissione condivida il mio pensiero, io esprimerei il voto che tutte le volte che si fanno sovvenzioni o anticipazioni per la sistemazione di bilanci vi sia sempre il bilancio allegato, in maniera che la discussione possa avere una base concreta.

Dal punto di vista specifico, qui si tratta di un ente edilizio. È vero che questo ha una sua legge costitutiva; ma entriamo già in un campo che può aprirci, domani, possibilità di sorpresa più ampie. Entriamo nel campo dell'edilizia popolare, e, se cominciamo ad indagare sull'attività e sui bilanci degli Istituti autonomi per le case popolari, noi avremmo molto da discutere.

Non so se questo non possa costituire un precedente che, una volta apertosi, faccia sì che gli Istituti autonomi per le case popolari chiedano che lo Stato debba intervenire in loro favore.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

Questa è una ragione di più perché la nostra attenzione sia richiamata sul problema in generale, per il quale occorre un approfondimento maggiore.

Nel caso specifico, l'esiguità della cifra non mi consente di proporre il rigetto del provvedimento; ma, d'altra parte, credo che la Commissione dovrebbe fare proprio il mio voto trattandosi di un imperativo morale.

CHIEFFI. Mi permetto di dissentire da quanto ha detto l'onorevole Sullo circa l'opportunità che la Commissione venga ad esaminare ed a sindacare la gestione di enti che chiedono anticipazioni o sovvenzioni allo Stato, non perché non sarebbe bene che ciò facesse la Commissione, ma perché praticamente mi sembra impossibile fare una analisi così dettagliata per poter accertare l'opportunità, o meno, di concedere la sovvenzione.

D'altra parte bisognerebbe che gli enti che chiedono anticipazioni avessero la possibilità di chiudere i propri bilanci in un determinato momento, perché se l'anticipazione è chiesta durante il corso dell'esercizio, non è facile poter presentare una situazione dei conti.

D'altra parte anche una situazione dei conti non dà gli elementi sufficienti per valutare l'opportunità o meno di concedere l'anticipazione o la sovvenzione.

Ecco perché, per ragioni piuttosto pratiche, dissento da quanto ha detto l'onorevole Sullo.

CORBINO. La scarsa entità della somma ci potrebbe anche consigliare di non discutere molto; ma le questioni di principio che involgono questo provvedimento sono in aperto contrasto con l'entità della somma, come ha messo bene in evidenza il collega Sullo.

Sulla parte formale, potrei convenire con il collega Chieffi che l'esame della necessità del provvedimento spetta al potere esecutivo e, se mai, dovremmo limitarci a chiedere una documentazione. Ma, in sostanza, mi pongo questo problema: c'è un Ente edilizio che ha delle case; abbiamo banche che possono anticipare 30 milioni. Come mai non si riesce a trovare un Istituto di credito disposto ad anticipare 30 milioni ad un Ente che possiede case?

Ci può essere una temporanea difficoltà di chiudere il bilancio: faccia allora, questo Ente, come fanno tutti gli altri Enti edilizi.

Per mio conto, sono dell'idea che questo provvedimento non si debba approvare per

il rischio al quale espone il tesoro e la finanza dello Stato rispetto a tutta la situazione edilizia. Questa l'abbiamo creata con le leggi vincolatrici degli affitti e dobbiamo vederla chiaramente per intero, non nascondendola attraverso aiuti dati oggi all'Ente di Reggio Calabria, domani all'Istituto per le case popolari di altra città.

Ecco le ragioni per cui sono contrario al provvedimento.

TUDISCO. Sono d'accordo con l'onorevole Corbino ed aggiungo che al provvedimento doveva essere allegata una documentazione particolare e specifica che avesse giustificato il fatto di aver chiesto il parere del Parlamento per concedere la garanzia per un mutuo di solo 30 milioni. Altrimenti si dovrebbe pensare che questa è una legge portata fuori dal procedimento ordinario, in quanto in Italia la distribuzione del credito ha un suo particolare ordinamento. Abbiamo Istituti di diritto pubblico specializzati per il credito fondiario e non capisco perché, a meno che non vi siano ragioni specialissime, la richiesta di un credito di 30 milioni sia pure per un Ente pubblico, debba essere presentata al Parlamento.

BAVARO. Credo che sulla questione di principio si possa essere d'accordo. Ma qui dobbiamo portare il nostro esame sulla natura di questo Ente, perché soltanto così possiamo giustificare, o meno, il provvedimento.

Penso che non ci troviamo di fronte ad un Ente privato, dal momento che lo Stato intende accordargli delle facilitazioni. L'Ente provvede ad esigenze di carattere pubblico che forse sono peculiari della zona: sappiamo che la Calabria è una zona terremotata e può darsi che questo Ente abbia dei compiti specifici.

Quindi è bene, prima di giudicare, di accertarsi sulla natura di questo Ente, onde poter legittimare, o meno, il provvedimento.

PRESIDENTE. Nell'esaminare questi provvedimenti, fin da ieri ho avuto la sensazione che la Commissione finanze e tesoro vada decidendo in sede legislativa su provvedimenti che non rientrano nella sua specifica competenza e per i quali viene ad assumere una responsabilità di giudizio tecnico che non può dare. Tanto che mi ripromettevo di parlarne al Presidente della Camera per pregarlo di considerare che nell'assegnazione dei provvedimenti bisogna rispettare la specifica competenza delle Commissioni: se queste hanno posto la questione in sede di esame dei bilanci a maggior ragione la potrebbero fare ora in sede di provvedimenti specifici.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

Nel caso in esame si tratta di un ente edilizio, quindi evidentemente il giudizio avrebbe dovuto essere espresso dalla Commissione dei lavori pubblici. Il parere finanziario è competenza nostra: noi quindi avremmo dovuto dare il parere per la parte finanziaria e la Commissione dei lavori pubblici assumersi la responsabilità della deliberazione in sede legislativa.

Potremmo anche chiedere il parere della Commissione dei lavori pubblici, come potremmo chiedere una maggiore documentazione.

Questo della documentazione è un problema che si è sempre presentato: non possiamo decidere queste questioni in base ad una relazioncina che dice poco; evidentemente il Ministero deve avere una documentazione che non può esimersi dal sottoporre alla Commissione.

Penso quindi che si possa anche pensare ad una sospensione dell'esame di questo progetto di legge tanto più che nella relazione si parla di analoghi provvedimenti per l'I.N.C.I.S. e per l'Istituto delle Case popolari.

Non so se il Relatore sia in grado di darci una risposta su questo quesito; comunque ho l'impressione che per quanto riguarda la competenza, dovremmo mettere un punto fermo e prendere una direzione che ci consenta di fare le cose con maggior ponderazione.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Rispondendo al rilievo che v'è un problema di carattere generale ed un problema particolare per l'Ente edilizio di Reggio Calabria, devo far rilevare che il problema di carattere generale è quello delle condizioni in cui si son trovati i vari enti e istituti per le case popolari in seguito al blocco dei fitti in dipendenza dell'obbligo di dover procedere alla ricostruzione o a nuove ricostruzioni col concorso dello Stato.

Naturalmente questi enti si sono trovati in condizioni deficitarie e nella relazione ho già richiamato l'attenzione dei colleghi sui provvedimenti legislativi che sono stati emanati per gli Istituti delle case popolari e per altri enti del genere.

In linea generale, è fuori dubbio che la Commissione finanze e tesoro si deve dar carico di questo accertamento delle condizioni suddette per poter affrontare in pieno la questione; ma per quanto riguarda la questione di carattere particolare ci troviamo di fronte ad un provvedimento specifico di carattere contingente. Che cosa sia l'Ente edilizio di Reggio Calabria è a tutti noto.

Esso è stato creato appositamente per la ricostruzione a seguito del terremoto del 1908. Procedette dapprima a baraccamenti ed in seguito, quando si poté evitare la costruzione di baracche, provvide a fare costruzioni stabili.

Ho accennato alle condizioni deficitarie in cui si trova l'Ente edilizio di Reggio Calabria, condizioni che provengono dal fatto che, compiendo quest'opera sommamente benefica, impone fitti del tutto irrisori. È infatti noto che per le baracche si pagano fitti di 70-80 lire al mese, per due o tre camerette, fitti che non ripagano l'Ente delle spese di manutenzione, e per le stabili costruzioni in muratura il fitto è all'incirca di 250 lire mensili. Ci troviamo quindi di fronte a tale divario di prezzi che se non si provvede alla sorte dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, questo si troverà prossimamente in peggiori condizioni, del tutto deficitarie.

Quindi ho richiamato l'attenzione della Commissione finanze e tesoro sulla necessità che si provveda non soltanto sull'attuale schema di carattere straordinario e contingente, ma che si pensi alle sorti dell'Ente edilizio di Reggio Calabria che ha una natura e una fisionomia proprie e che adempie ad un'opera altamente benefica e diversa dall'opera compiuta da altri enti edilizi e da altri istituti per case popolari.

Quanto alle necessità di chiedere il bilancio, faccio presente che noi sappiamo che l'Ente edilizio di Reggio Calabria si trova in queste condizioni dissestate e a leggere bene e a guardare in fondo al contenuto più che formale, sostanziale dell'articolo 5, possiamo comprendere come in definitiva questi 30 milioni andranno a finire a carico dello Stato.

Di qui la necessità di richiamare l'attenzione del Governo su questo punto.

Ora, siccome sappiamo che le condizioni dell'Ente sono tali per cui esso ha bisogno urgente di questa sovvenzione sotto forma di mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti, credo che, allo stato attuale, non sia il caso di non approvare in sede legislativa questo provvedimento. Però a parte la questione di carattere generale (per quanto riguarda gli istituti per le case popolari, essi si trovano in condizioni diverse, perché i loro fitti, se pure non sono stati stabiliti secondo un prezzo di comune commercio, pure sono maggiori di quelli dell'Ente) per la questione specifica dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, per il quale si è creata una condizione di inferiorità per l'opera che ha dovuto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

compiere, credo che per questa volta sia giustificata l'approvazione del provvedimento, salvo sempre a richiamare l'attenzione del Governo, sia sul problema di carattere generale, sia sulla speciale condizione in cui si trova l'Ente di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Relatore: questo sistema di mutui che poi possono essere trasferiti a carico dello Stato è stato già applicato in altri casi?

CASTELLI AVOLIO, Relatore. Sì, è stato applicato anche in altri casi. Nella relazione infatti si dice: «... necessità di adottare anche per esso (cioè per l'Ente di Reggio Calabria) i medesimi provvedimenti disposti con decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1310 e 13 dicembre 1947, n. 1431, per l'I. N. C. I. S. e per l'Istituto di Case popolari, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente edilizio il mutuo.

BAVARO. Ormai la natura di ente pubblico l'abbiamo accertata. Questo è un ente *sui generis*. Le necessità economiche e finanziarie di questo ente che si trova in una zona di assoluta depressione e dove gli affitti non hanno subito neanche gli aumenti di legge, le abbiamo accertate. Quindi, poiché abbiamo approvato tanti altri provvedimenti di questa natura per sovvenzioni ad altri enti in condizioni economiche assai migliori di questo, non credo sia il caso di respingere un provvedimento proprio per la Calabria. Io, ad ogni modo, dichiaro di votare a favore.

TAROZZI. Non ho trovato nella relazione dell'onorevole Castelli Avolio, elementi che mi convincano. Mancano in sostanza ancora elementi tecnici e delucidativi atti a favorire un giudizio chiarificatore.

Per queste ragioni sono d'accordo con la sospensiva richiesta dal collega Sullo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare alla lettura degli articoli, leggo un ordine del giorno presentato dal collega Sullo:

« La Commissione finanze e tesoro chiede al Governo che la presentazione di disegni di legge concernenti sovvenzioni, anticipazioni o garanzie creditizie di qualsiasi natura a favore di enti o istituti per metterli in grado di conseguire l'equilibrio del bilancio, sia sempre accompagnata dalla presentazione allegata alla relazione ministeriale, dei bilanci più vicini nel tempo, degli enti e degli istituti stessi e di ogni altra documentazione utile ad illustrare i provvedimenti richiesti ».

CASTELLI AVOLIO, Relatore. Si tratta di un ordine del giorno di carattere generale per determinare la nostra linea di condotta in avvenire oppure si intende con la sua presentazione di sospendere anche questa discussione?

SULLO. No, è di carattere generale e io ho detto prima che data l'esiguità della somma in questa occasione si poteva approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Sullo.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente edilizio di Reggio Calabria un mutuo di lire 30 milioni per porlo in grado di provvedere al soddisfacimento delle passività ed al normale andamento della gestione.

(È approvato).

ART. 2.

L'ammortamento del mutuo, decorrente dal 1° gennaio successivo alla sua erogazione, avverrà in trenta annualità costanti posticipate, comprensive dell'interesse del 5,80 per cento.

(È approvato).

ART. 3.

Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.

Ove l'Ente edilizio di Reggio Calabria non sia in grado di soddisfare il suo debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore darà comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1888, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sarà iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o più stabili di proprietà dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, che offrano adeguata garanzia.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

ART. 4.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 5.

Per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno 1947, l'Ente edilizio di Reggio Calabria è esonerato dall'obbligo dell'accantonamento del 20 per cento dei fitti riscossi, di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno legge: Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire cento milioni per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine. (278).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire cento milioni per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine ».

Invito il Relatore onorevole Arcaini a svolgere la sua relazione.

BAVARO. Propongo di approvare il disegno di legge per acclamazione.

ARCAINI, *Relatore*. Mi associo alla richiesta del collega onorevole Bavaro, rinunciando alla relazione.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta. A nome del Regolamento, peraltro, chiusa la discussione generale, dobbiamo procedere all'esame ed approvazione dei singoli articoli.

ART. 1.

Per i lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine in Roma è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100.000.000 in aggiunta alle precedenti autorizzazioni disposte con i decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 365 e 28 gennaio 1948, n. 53.

Alla predetta spesa di lire 100.000.000 sarà provveduto con apposita menzione alle Note di variazioni in aumento dell'entrate.

ARCAINI, *Relatore*. Faccio presente che, considerate le due precedenti autorizzazioni, la spesa complessiva per la sistemazione delle Fosse Ardeatine ammonta ora a trecento milioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1.

(È approvato all'unanimità).

ART. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alla iscrizione della somma anzidetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione alle effettive necessità.

(È approvato all'unanimità).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato all'unanimità).

Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette. (279).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del disegno di legge: « Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette ». Il Relatore, onorevole Balduzzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BALDUZZI, *Relatore*. Venuta a cessare l'efficacia della disposizione che proroga il pagamento degli assegni rinnovabili di guerra al 14 ottobre dello scorso anno, il disegno di legge in esame, approvato dalla V Commissione permanente del Senato, provvede a differire le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 436, a tutto il 14 aprile 1949.

Data l'imminenza di tale termine, mi permetto di proporre di stabilire una data ancora più lontana. La legge risale al 1919 e consentiva di prorogare, per non oltre un anno, la durata degli assegni rinnovabili di guerra; ma dal 1946 (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 200) sono state consentite proroghe ogni sei mesi. Vorrei in sostanza evitare di ritornare sull'argomento fra breve, a meno che non faccia ostacolo il fatto che il provvedimento è stato già approvato dal Senato. Il disegno di legge provvede analogamente ad autorizzare la proroga del pagamento delle volture provvisorie delle pensioni, reversibili per legge, a favore della madre vedova e degli orfani minorenni.

PRESIDENTE. Poiché il Ministro del tesoro ha chiesto la proroga limitandola a sei mesi, ritengo opportuno lasciare inva-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

riata la data già stabilita. Dato che nessuno ha chiesto di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dei singoli articoli.

ART. 1.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 436, relative agli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 ottobre 1948-14 aprile 1949.

(È approvato).

ART. 2.

È autorizzata, fino a tutto il 14 aprile 1949, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove dei caduti, riversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo. (282).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo ».

Invito il Relatore onorevole Bavaro a riferire.

BAVARO, *Relatore*. Si tratta di un disegno di legge di non grande importanza, sia per la sua portata fiscale, sia per il suo riflesso economico e industriale. Esso riguarda una situazione che si è venuta a determinare dopo l'ultima guerra, quando noi non avevamo più apparecchi e non avevamo più niente nel campo dell'aviazione militare e soprattutto civile. Ci sono stati allora dei cosiddetti « pionieri » — privati o società — i quali hanno acquistato dagli alleati apparecchi militari in *surplus* e li hanno messi in condizione di assolvere determinati compiti di aviazione civile e commerciale.

Questi apparecchi sono in tutto (secondo le informazioni avute ieri) 72; però, di essi soltanto 50 sono in attività di servizio e sono stati messi in efficienza con mezzi di fortuna.

Per detti apparecchi si è voluta estendere una provvidenza emessa a favore dell'industria dell'aviazione da turismo, consi-

stente cioè nell'esentare, per la durata di due anni, i possessori di questi apparecchi dalle tasse di atterraggio, di partenza, ecc., il cui importo, come esenzione fiscale, si aggira sui 50 milioni all'anno.

Quindi, agli effetti dell'onere per l'entrata del bilancio, si tratta di cosa irrilevante; nello stesso tempo si tratta di un riconoscimento e di un premio a coloro che hanno avuto fede nell'avvenire dell'aviazione, e questo non porta nessun turbamento ai fini della ricostruzione della nostra industria aviatoria.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, prevista dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 806, è estesa, per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino già di proprietà di cittadini italiani o di società italiane regolarmente costituite e siano già stati regolarmente immatricolati nel Registro aeronautico nazionale ».

Poiché nessuno chiede di parlare, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Accettazione dei buoni del tesoro novennali 5 per cento 1949 in sottoscrizione di buoni ordinari del tesoro. (298).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del disegno di legge: « Accettazione dei buoni del tesoro novennali 5 per cento 1949 in sottoscrizione di buoni ordinari del tesoro ».

Invito l'onorevole Vicentini, Relatore, ad esporre la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il 15 febbraio 1949 verranno a scadere i buoni del tesoro novennali 5 per cento a premio, che sono in circolazione per 23.826.785.500, ed il disegno di legge che è al nostro esame propone l'accettazione alla pari dei buoni del tesoro novennali scadenti nel 1949 in sottoscrizione di buoni del tesoro ordinari.

Poiché quasi il 60 per cento di questi buoni sono nelle mani della Cassa depositi e prestiti, il tesoro non ritiene opportuno emettere una nuova serie di buoni poliennali, e quindi si limita alla emissione di buoni del tesoro ordinari.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

Ritenendo che nessuno abbia nulla da obiettare, propongo l'accoglimento del disegno di legge

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dei singoli articoli.

ART. 1.

È autorizzata l'accettazione dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento scadenti il 15 febbraio 1949, in sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro ad un anno fruttanti l'interesse del cinque per cento.

(È approvato).

ART. 2.

Le richieste di sottoscrizione, di cui al precedente articolo, compilate su apposite distinte, accompagnate dai titoli relativi, potranno essere presentate alle sezioni di tesoreria provinciale dal 15 al 28 febbraio 1949.

(È approvato).

ART. 3.

In corrispondenza dell'importo nominale dei buoni novennali, da versare senza cedola, verranno rilasciati agli espositori dalle sezioni di tesoreria provinciale, fino a concorrenza del capitale nominale dei titoli versati, buoni del Tesoro ordinari ad un anno con valuta 15 gennaio 1949.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturmo di Napoli. (299).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturmo di Napoli ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla Commissione permanente del Senato.

Invito l'onorevole Chieffi, Relatore, a riferire.

CHIEFFI, *Relatore*. L'Ente autonomo Volturmo ha avuto origine con la legge 8 lu-

glio 1904, n. 351. Con tale legge, ne erano disciplinati i compiti e se ne stabilivano le spese.

È un ente che fino al 1941 ha funzionato egregiamente, tanto che i risultati economici conseguiti sono stati positivi.

Poi, a causa della guerra, buona parte degli impianti di produzione dell'energia idrica sono stati distrutti e si è sentita la necessità dell'intervento statale al fine di risanare il bilancio. Già con decreto del 1947 si provvedeva a risanare i bilanci dal 1942 al 1946 con una sovvenzione straordinaria di lire 246.267.000.

Successivamente, una Commissione interministeriale, dopo un ampio esame della situazione economico-finanziaria dell'Azienda, accertava la necessità che a questo Ente il quale disimpegna compiti di interesse pubblico, venisse concessa una ulteriore sovvenzione atta a risanare definitivamente l'esercizio industriale.

Ora ci troviamo di fronte ad un disegno di legge, presentato dal Ministero del tesoro di concerto col Ministero dell'industria, nel quale si parla di una anticipazione rimborsabile in 20 rate annue.

La V Commissione permanente del Senato ha modificato la proposta di legge del Ministero del tesoro e, in sostituzione di « sovvenzione », parla di « anticipazione ».

Il riferimento che si fa al decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, mi pare inopportuno, perché detto decreto disciplina anticipazioni e prestiti che dovevano essere riconosciuti e concessi ad enti di determinato interesse pubblico, soltanto quando essi vantassero crediti nei confronti dello Stato.

Ora, per poter esaminare questo provvedimento, mi pare che, anzitutto, sia necessario di conoscere, per lo meno, la relazione di detta Commissione interministeriale, la quale, come dicevo, ha compiuto un ampio esame della situazione della Azienda; ritengo necessario, inoltre, conoscere se si possa fare ricorso al suddetto decreto n. 365, in quanto esso disciplina esclusivamente anticipazioni che possono essere concesse dallo Stato. Infatti, se non possiamo ricorrere ai fondi stanziati col citato decreto n. 365, e col successivo del 10 agosto 1945, n. 526, bisogna trovare la copertura necessaria per poter parlare di « somministrazione straordinaria » da parte del Tesoro.

Sotto questo aspetto, chiedo una sospensiva dell'esame di questo disegno di legge, affinché prima si conoscano sia la relazione del Comitato interministeriale, e

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

sia i verbali della V Commissione permanente del Senato.

È vero che anche nel 1947 quando si sono concessi i 246 milioni circa si è ricorsi allo stesso decreto legislativo pur riconoscendo che la legge parlava, esclusivamente, di anticipazioni. Proporrei comunque di chiedere ai colleghi del Senato le ragioni per le quali essi hanno modificato il testo del provvedimento presentato dal Ministro del tesoro.

DE MARTINO FRANCESCO. Mi sembra, che per l'Ente edilizio di Reggio Calabria si sia venuti nella determinazione di votare un ordine del giorno nel quale si richiedeva che in casi del genere fosse anche inviata tutta la relativa documentazione. Però, per quanto riguarda il provvedimento portato all'esame della Commissione si è ritenuto di applicare tale principio per il futuro.

Perciò, io trovo che non è opportuno approvare in un caso e sospendere nell'altro: in sostanza, dal punto di vista del principio, la cosa è la stessa.

SULLO. Faccio osservare al collega De Martino che noi sospenderemmo soltanto per un approfondimento della questione; non diciamo che ci rifiutiamo di esaminare il disegno di legge. La differenza si basa sul punto di vista finanziario: quello precedente importava una spesa di 30 milioni, mentre questo importa circa 185 milioni.

FERRERI. Mi pare che nel provvedimento ora in esame, vi sia qualche cosa di diverso rispetto a quello che abbiamo approvato in precedenza perché l'articolo 2 del presente disegno di legge concerne una utilizzazione parziale degli stanziamenti di bilancio. Ma le due cose sono diverse: nel precedente provvedimento si trattava di concedere una garanzia da parte dello Stato, qui, invece, si tratta di autorizzare una variazione di bilancio. Questa variazione è duplice: una riguarda l'utilizzazione di una parte di quei 5 miliardi che per intero o parzialmente sono disponibili, e l'altra di permettere di trasferirli nella categoria « Movimento di capitali ».

Quindi, l'analogia di questo provvedimento col disegno di legge precedente non è così stretta come, potrebbe sembrare.

DE MARTINO FRANCESCO. Mi pare che il precedente fosse più grave.

FERRERI. Sì, era più grave. Penso che l'onorevole Chieffi abbia voluto esporre la preoccupazione se di quei 5 miliardi siano ancora disponibili 184 milioni circa.

CHIEFFI, *Relatore*. No. Desidero chiarire il mio pensiero.

Il disegno di legge proposto dal Ministro del tesoro parla di sovvenzione, mentre la Commissione permanente del Senato ha modificato in anticipazione.

È questa modificazione che mi induce a proporre la sospensiva su questo disegno di legge.

Bisogna vedere un po' le ragioni, per le quali la Commissione permanente del Senato ha creduto di dover modificare il testo del disegno di legge così come era stato proposto dal Ministro del tesoro.

D'altra parte mi riferivo proprio a quelle eccezioni che sono state fatte dall'onorevole Sullo il quale richiedeva un particolare esame di questa situazione e mi sembra che possa costituirne un motivo il fatto che non abbiamo il verbale del Senato.

Per queste ragioni insisto nel chiedere la sospensiva.

CORBINO. Vorrei chiarire la situazione. Con i citati decreti legislativi n. 365 e n. 526 erano stanziati delle somme che lo Stato avrebbe garantito per operazioni destinate alla ricostruzione di impianti distrutti dalla guerra. Col decreto n. 365 erano stati stanziati 5 miliardi dei quali un miliardo era destinato all'Italia meridionale e alla Sicilia; questo miliardo non è stato utilizzato per intero: vi è ancora una parte utilizzabile. Nel presentare il provvedimento, con il quale si vuole concedere una sovvenzione all'Ente autonomo Volturno di Napoli, si vorrebbe levare la somma corrispondente dal miliardo o meglio dai 5 miliardi autorizzati dal decreto n. 365 superando, quindi la difficoltà dell'articolo 81 della Costituzione e, così, la sovvenzione sarebbe considerata come a fondo perduto, tale cioè che non avrebbe dovuto essere più restituita dall'Ente Volturno. In realtà l'Ente Volturno non ha bisogno di questa somma per la ricostruzione di impianti, ma per provvedere ai deficit normali della sua gestione.

Evidentemente, al Senato non devono aver accettata l'idea di una sovvenzione straordinaria a fondo perduto ed allora hanno abbandonato la via del prelevamento della somma dal decreto n. 365 ed hanno imposto al « Volturno » l'obbligo del rimborso in 40 semestralità posticipate. Questa, dal punto di vista concreto, pare la situazione.

Potrebbe darsi che l'aver cognizione degli atti del Senato ci possa meglio illuminare.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

Quindi, se il rinvio fosse soltanto di 3 o 4 giorni lo potremmo anche prendere in considerazione.

PRESIDENTE. Onorevole Corbino, effettivamente la somma, si preleva sul fondo cui ella ha accennato, soltanto va restituita. La differenza è questa.

CORBINO. Qui non è detto nulla.

PRESIDENTE. Sì, è detto nell'articolo 3 al secondo comma.

FERRERI. Infatti la somma passava nella categoria « Movimento di capitali ».

PRESIDENTE. Ci troviamo dunque di fronte ad una proposta di sospensiva per una maggiore chiarificazione.

DE MARTINO FRANCESCO. Aderisco alla proposta, per maggiori chiarimenti.

CORBINO. Propongo che l'ulteriore esame sia rinviato ad una prossima seduta.

(La proposta è approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge che sono stati esaminati nell'odierna seduta.

DE MARTINO FRANCESCO. Dichiaro di astenermi nella votazione sul disegno di legge riguardante provvedimenti finanziari a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria (277).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro e ipotecarie (249-B).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Provvedimenti finanziari a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria per met-

terlo in grado di conseguire l'equilibrio del proprio bilancio. (277)

Presenti	27
Votanti	26
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	20
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Autorizzazione di una ulteriore spesa di cento milioni per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle Fosse Ardeatine (278).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette. (279).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo (282).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Accettazione di buoni del tesoro novennali 5 per cento 1949 in sottoscrizione di buoni ordinari del tesoro. (298).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	21
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12.55.